



Segreteria Regionale Toscana

polpenuil-toscana.it - toscana@polpenuil.it

Via G.Minervini 2/r, stanza sindacale n°11 % NCP Sollicciano (FI)
Cap 50142 - @ toscana@polpenuil.it - Tel. 338 2365518 - Fax. 055/7351062

Prot.212

Firenze lì, 27 Novembre 2019

Dr. Gianfranco DE GESU
Provveditore Regionale della Toscana
e dell'Umbria
F I R E N Z E

e,p.c

Dr.ssa Santina SAVOCA
Direttore Casa Circondariale
L U C C A

Dr. Fabio PRESTOPINO
Presidente C.R.D.
F I R E N Z E

Direzione Generale del Personale
e delle Risorse Ufficio IV Relazioni
Sindacali

R O M A

Gennarino DE FAZIO Segretario U.I.L. P.A
Polizia Penitenziaria

ROMA

Lucio Reno

Segretario Generale Provinciale
L U C C A

OGGETTO: Avvio azioni disciplinari personale di Polizia Penitenziaria C.C. Lucca.

La scrivente Organizzazione Sindacale nell'espletamento del mandato conferitogli, ha accertato che la direzione della Casa Circondariale di Lucca, su invito del PRAP Toscana-Umbria, ha avviato una serie di azioni disciplinari su diversi dipendenti ivi in servizio nei reparti detentivi, per condotte avute in servizio nell'espletamento del mandato istituzionale.

Il cenno ad avviare l'azione disciplinare prende avvio da intercettazioni telefoniche e osservazioni video a distanza per fatti di natura penale disposti dall'A.G. che però non interessavano nel procedimento penale disposto, il personale raggiunto dall'azione disciplinare.

L'utilizzo di strumenti di attività investigativa quali sono le intercettazioni pone precisi obblighi tra cui il divieto a essere utilizzati in procedimenti diversi così come prevede il codice di procedura penale.

Inoltre è vietato dalla legge il controllo dell'attività lavorativa e delle prestazioni dei dipendenti e che il datore di lavoro che non rispetta le regole per l'installazione delle telecamere rischia di subire gravi sanzioni, infatti, lo Statuto dei Lavoratori, in particolare, ha introdotto una pena specifica nel caso d'installazione illegittima di telecamere e impiego illegittimo di impianti di

videosorveglianza uso delle telecamere per finalità di controllo a distanza dei lavoratori prevedendo per queste violazioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'ammenda da 154 euro a 1.549 euro o l'arresto da 15 giorni a 1 anno.

La questione dell'uso di tali dispositivi per la rilevazione delle infrazioni si è poi sovrapposta anche con una successiva violazione quella della legge 241/90 poiché da un alto si utilizzano illegittimamente strumenti di prova tecnologici se non poi non concederli, su richiesta motivata degli incolpati, per esercitare il diritto alla difesa mediante il contraddittorio per un giusto procedimento.

La scrivente Organizzazione Sindacale, chiede garanzia circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali e di divieto di controllo a distanza dei lavoratori, principalmente rinvenibile nel D.lgs. n. 196/2003 e succ. modifiche, nel D.Lgs. n. 101/2018, nei Provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010 e del 2 marzo 2017, nonché, per i lavoratori in regime di diritto privato, nella legge n. 300/1970.

L'installazione della videosorveglianza sul posto di lavoro è ammessa solo se l'amministrazione, per le materie indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operante presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie"), e 27, 1° comma, lettera c) ("l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro"), DPR n. 164/2002, cosa mai avvenuta con le Organizzazioni Sindacali rappresentative per l'esame a livello centrale che a livello periferico, quale presupposto di legittimità dell'utilizzo degli strumenti di cui si discute.

Inoltre si evidenzia che l'ufficio affari legali del dipartimento amministrazione penitenziaria ha precisato che nelle more del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, le immagini registrate dai succitati impianti non possono essere utilizzate per le contestazioni disciplinari nei confronti del personale (nota PRAP Lombardia UAG 66711 DEL 12.09.2017).

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede l'annullamento dei procedimenti avviati tenuto conto che la questione era tra l'altro già stata sollevata da questo coordinamento il 02 novembre 2017 con la nota 248 per cui reiterare l'azione di violazione delle regole non crediamo che sia un modo corretto d'agire da parte del suo ufficio.

In attesa di riscontro, s'inviano distinti Saluti.

Il Segretario Generale Regionale

Eleuterio Grieco

